

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI
INTERVENTI SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI
SERVIZI SOCIALI E DI ASSISTENZA SCOLASTICA**

Art.1	Funzioni del Comune	2
Art.2	Settori di interventi	2
Art.3	Prestazioni sociali agevolate	2
Art.4	Altre prestazioni	3
Art.5	Presentazione della domanda	3
Art.6	Verifica dei requisiti	3
Art.7	Indicatore della situazione economica e indicatore della situazione economica equivalente	4
Art.8	Definizione nucleo familiare	4
Art.9	Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari	4
Art.10	Formula per la determinazione della soglia di accesso alle prestazioni sociali agevolate	4
Art.11	Misure di contrasto alla povertà	5
Art.12	Assistenza domiciliare	5
Art.13	Assistenza disabili gravi	6
Art.14	Soggiorni vacanza anziani	6
Art.15	Attività di socializzazione a favore di minori	6
Art.16	Asili nido	7
Art.17	Servizio di refezione scolastica	7
Art.18	Trasporto scolastico	7
Art.19	Inserimento presso strutture	8
Art.20	Alloggi comunali	8
Art.21	Controlli	8
Art.22	Albo beneficiari provvidenze di natura economica	8
Art.23	Norme aggiuntive	9

ALLEGATI

Allegato A - Dichiarazione sostitutiva unica

Allegato B - Tabella I del Dlgs 109/98 e succ. mod

Allegato C - Tabella II del Dlgs 109/98 e succ mod

Art. 1 Funzioni del Comune

Il Comune esercita le funzioni allo stesso attribuite dall'art.128 del D.Lgs. 31.03.98 n.112 con interventi effettuati secondo il dettato e le priorità indicate dalla Legge 08.11.2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" nonché le funzioni attribuite al Comune dal D.P.R. 616/77 in materia di assistenza scolastica.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali e scolastici si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Art. 2 Settori di intervento

Gli interventi, fermo restando le competenze del Servizio Sanitario, si articolano in: misure di contrasto alla povertà;

- a) assistenza domiciliare ad anziani, disabili, nuclei famigliari in difficoltà
- b) assistenza domiciliare ai disabili gravi;
- c) soggiorni vacanza anziani
- d) attività di socializzazione per minori
- e) asilo nido
- f) refezione scolastica
- g) trasporto scolastico
- h) inserimento presso strutture
- i) alloggi comunali
- j) trasporto persone e cose
- k) affidamento educativo e familiare
- l) borse lavoro alle fasce deboli
- m) interventi volti alla prevenzione del disagio sociale
- n) interventi volti al reinserimento sociale di fasce deboli

Art. 3 Prestazioni sociali agevolate

Per prestazioni sociali agevolate si intendono le prestazioni, i servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Per l'erogazione di tali prestazioni si applicano le seguenti disposizioni di legge:

Dlgs 109/98 "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 449 del 25.12.97" e succ. mod.

DPCM 221 del 7.5.99 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate"; modificato dal D.P.C.M 242/2001.

DPCM 21.12.2000 n. 452 "Regolamento recante disposizioni per la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare e di maternità."

DPCM.18.05.2001 “Approvazione dei modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell’art 4, comma 6, del Dlgs 109/98 e succ. mod.”.

Art. 4

Altre prestazioni

Le norme citate nel precedente art 3 non si applicano alle prestazioni individuate ai punti k) l) m) n) o) dell’art 2 in quanto l’erogazione e la sua misura prescindono dalla valutazione sulla situazione economica del richiedente.

Le suddette prestazioni possono altresì essere vincolate da un provvedimento dell’autorità giudiziaria e/o da altri Enti.

Art. 5

Presentazione della domanda

I richiedenti prestazioni sociali agevolate devono presentare la dichiarazione sostitutiva unica secondo il modello approvato con D.P.C.M. 18.5.2001 allegato A e parte integrante del presente regolamento.

La dichiarazione può essere presentata anche ai centri di assistenza fiscale o all’INPS territoriale competente.

La dichiarazione sostitutiva unica serve a documentare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante che richiede la prestazione sociale agevolata.

La dichiarazione può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno, deve essere annualmente rinnovata e vale per tutti i componenti il nucleo familiare.

Ai sensi dell’art. 4 c. 1 del Dlgs 109/98 il cittadino deve presentare una nuova dichiarazione qualora la sua condizione economica e familiare abbia subito mutamenti.

Le risultanze della nuova certificazione acquistano efficacia ai fini della prestazione sociale agevolata al momento della presentazione della stessa.

L’acquisizione ed il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della L. 675/96 e D.L. 135/99.

Il Comune assicura l’assistenza necessaria alla corretta compilazione del modello.

Art. 6

Verifica dei requisiti

Laddove sussistono ragioni di sicurezza sociale, tutela sanitaria e/o provvedimenti dell’autorità giudiziaria il Comune ha l’obbligo di intervento.

Tali interventi non sono subordinati alla preventiva presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al precedente articolo 5.

Il servizio sociale verifica successivamente il requisito economico e procede all’eventuale recupero della spesa sostenuta, ai sensi del presente regolamento.

Art. 7

Indicatore situazione economica e Indicatore situazione economica equivalente

Il Comune, effettuata l'attestazione della presentazione della domanda di cui al precedente art. 5, trasmette entro i successivi 10 giorni al Sistema Informatico INPS i dati in essa contenuti. L'INPS effettua il calcolo dell'Indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo le procedure previste all'allegato A del DPCM 18.5.2001 e rende disponibile detti indicatori al richiedente la prestazione agevolata e all'ente erogatore.

Art. 8

Definizione nucleo familiare

Per nucleo familiare si intende quello definito dall'art 1bis del DPCM 7.5.99 n.221 così come modificato dal DPCM 04.04.01 n. 242.

Il Comune non si avvale della facoltà data dall'art. 3 c. 2 del Dlgs 109/98 così come modificato dal Dlgs 130/2000.

Art. 9

Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari

Ai sensi dell'art. 59 comma 52 della L. 449/97, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, calcolate ai sensi dell'art. 2 del DPCM n. 221 del 07.05.99, si individua il seguente, ulteriore, criterio di selezione del beneficiario:

l'accesso alle strutture di cui al successivo art. 19 è garantito in via prioritaria alle persone prive di coniuge, figli e prive di proprietà immobiliari.

Art 10

Formula per la determinazione della soglia di accesso alle prestazioni sociali agevolate

Per la fruizione delle prestazioni sociali agevolate il Comune stabilisce diverse soglie d'accesso per ogni singolo servizio.

Per garantire che l'agevolazione venga erogata nella misura il più possibile aderente alla situazione reale, viene adottata la seguente formula il cui risultato costituisce la soglia di accesso alla prestazione sociale agevolata

$$\frac{A + B}{C} \times D$$

dove si intende:

A = parametro riferito al numero effettivo dei componenti il nucleo familiare, come da tabella 2 del D.lgs 109/ 98 e succ mod.

B = eventuali maggiorazioni individuate dalla medesima tabella 2

C = coefficiente tratto dalla tabella 2 e riferito al "nucleo familiare tipo", individuato dal Comune in funzione della tipologia di prestazione resa

D = valore convenzionale stabilito dal Comune in funzione della tipologia della prestazione resa.

I valori C e D vengono specificati nei successivi articoli.

Il risultato ottenuto dalla suddetta formula, confrontato con l'ISEE calcolato dall'INPS determina l'accesso alla prestazione sociale agevolata.

Ovvero: se l'ISEE è superiore non si ha diritto all'accesso agevolato, se è pari o inferiore l'agevolazione viene concessa.

In caso di prestazione soggetta a tariffa per il calcolo della compartecipazione alla spesa si adotta il seguente sistema di calcolo

risultato formula + 1 : al 100% della tariffa = risultato ISEE INPS: x

Art. 11 Misure di contrasto alla povertà

Consistono in interventi economici, continuativi ed una-tantum a sostegno del reddito a fronte di un progetto volto a valorizzare le capacità e potenzialità dell'utente.

Il contributo continuativo non può essere superiore a Euro 350,00.

Il contributo straordinario non può essere superiore a Euro 1033,00 l'anno e può essere erogato in tempi diversi.

L'ISE è impiegato ai fini della determinazione dell'accesso alla prestazione agevolata

La quantificazione ed i tempi di erogazione dei suddetti contributi, fermi restando i limiti suddetti, sono determinati dalla valutazione sul singolo caso svolta e relazionata da Servizio Sociale competente e subordinati al progetto che si intende attivare.

Le seguenti formule fanno riferimento a due diversi nuclei famigliari - tipo.

nucleo composto da persona sola:

$$\frac{1+B}{1} \times 5.700,00$$

altri nuclei:

$$\frac{A+B}{2,46} \times 6.200,00$$

Art.12 Assistenza domiciliare

Consiste in interventi volti a favorire la permanenza a domicilio delle persone anziane, dei disabili o minori in difficoltà. Può essere erogata direttamente o con contributi economici sostitutivi

La formula per l'accesso alle prestazione agevolata è la seguente.

$$\frac{A+B}{1,57} \times 10.300,00$$

Per la compartecipazione all'erogazione diretta si applica il calcolo di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

Per l'erogazione di contributi sostitutivi la quantificazione è determinata dalla valutazione sul singolo caso svolta e relazionata dal Servizio Sociale competente in funzione del progetto che si intende attivare. Non può essere superiore all'importo di Euro 258,00 mensili

Art. 13 Assistenza disabili gravi

Consiste in interventi assistenziali ed economici, volti a favorire la permanenza al domicilio di persone disabili gravi (con invalidità riconosciuta al 100%). Può essere erogata direttamente o con contributi economici sostitutivi

L'ISE è impiegato ai fini della determinazione dell'accesso alla prestazione sociale agevolata.

Per la compartecipazione all'erogazione diretta si applica il calcolo di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

Per l'erogazione di contributi sostitutivi la quantificazione è determinata nel piano individualizzato di intervento concordato tra i servizi sociali, sanitari e l'utente. L'importo massimo mensile erogabile è quantificato in € 800,00.

Le seguenti formule fanno riferimento a due diversi nuclei famigliari – tipo:

$$\frac{A + B}{1,57} \times 10.300,00 \text{ nuclei con disabili adulti}$$

$$\frac{A + B}{2,04} \times 10.300,00 \text{ nuclei con disabili minori}$$

Art. 14 Soggiorni vacanza anziani

Consistono in interventi che promuovono attività di socializzazione volte a prevenire l'emarginazione e patologie correlate alla terza età.

L'ISE è impiegato ai fini della determinazione dell'accesso alla prestazione sociale agevolata. Per la determinazione della quota di compartecipazione si fa riferimento al calcolo di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

La formula di calcolo per l'accesso alla prestazione agevolata è la seguente:

$$\frac{A+B}{1} \times 7.700,00$$

Art. 15 Attività di socializzazione a favore di minori

Consistono in attività educative volte a favorire la crescita psico-fisica del minore erogate sia direttamente che da altri Enti presso centri di socializzazione o iniziative esterne.

L'ISE è impiegato ai fini dell'accesso alla prestazione sociale agevolata.

Per la determinazione della quota di compartecipazione si fa riferimento al calcolo di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

La formula di calcolo per l'accesso alla prestazione agevolate è la seguente

$$\frac{A + B}{2,46} \times 6.200,00$$

Art. 16
Asili nido

L'ISE è impiegato ai fini della determinazione dell'accesso alla prestazione sociale agevolata.

Per la determinazione della quota di compartecipazione si fa riferimento al calcolo di cui all'ultimo comma dell'art.10

La formula di calcolo per l'accesso alla prestazione agevolata è la seguente:

$$\frac{A + B}{2,04} \times 12.900,00$$

E' annualmente previsto l'aggiornamento Istat

Art. 17
Refezione scolastica

L'ISE è impiegato ai fini della determinazione dell'accesso alla prestazione sociale agevolata
Per la determinazione della quota di compartecipazione si fa riferimento al calcolo di cui all'ultimo comma dell'art.10

La formula di calcolo per l'accesso alla prestazione agevolata è la seguente:

$$\frac{A + B}{2,46} \times 8.000,00$$

Per ogni minore a carico oltre il primo si effettua una detrazione di € 1.500,00 sull'ISEE del nucleo

Art.18
Trasporto scolastico

Consiste in contributi economici alle famiglie degli alunni della scuola dell'obbligo per acquisto tessera e biglietti del mezzo di linea e in trasporto con mezzi scuolabus.

L'ISE è impiegato ai fini della determinazione dell'accesso alla prestazione sociale agevolata

La formula di calcolo per l'accesso alla prestazione agevolata è la seguente

$$\frac{A + B}{2,46} \times 6.200,00$$

Art.19
Inserimento presso strutture

In caso di inserimento in struttura di disabili gravi la formula di accesso alla prestazione agevolata è la seguente:

$$\frac{A+B}{1} \times 9.300,00$$

In caso di titolarità di indennità di accompagnamento l'intervento economico del Comune è dedotto dell'indennità.

Al ricoverato viene garantita una somma minima, stabilita dall'apposito regolamento comunale per l'inserimento in Istituto.

Art. 20
Alloggi comunali

L'ISEE è impiegato per la determinazione della quota di compartecipazione per la quale si fa riferimento all'ultimo comma dell'art. 10.

La formula di calcolo per l'accesso alla prestazione sociale agevolata è la seguente:

$$\frac{A+B}{1} \times 15.500,00$$

Art. 21
Controlli

Per l'accertamento della veridicità delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 5 del presente regolamento, vengono adottate le modalità previste nel provvedimento in materia approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2000.

Art.22
Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dal DPR n. 118/2000, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.

2. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati

- a) cognome, nome e indirizzo di residenza;
- b) disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;
- c) carattere annuale ricorrente ovvero speciale o straordinario della concessione;
- d) importo concesso;

Nella redazione dell'Albo ed in particolare nella indicazione delle finalità della concessione viene tenuto conto dei divieti e delle limitazioni stabilite dalla legge 31 dicembre 1996, n.675,

e dai provvedimenti d'attuazione della stessa, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.

3. Il Comune assicura la consultazione dell'albo da parte di tutti i cittadini, nelle forme di cui all'art.10 del D.Lgs 267/2000 con la massima facilità di accesso. Rende nota la pubblicazione dell'albo e il diritto di accesso mediante avvisi all'Albo Pretorio e l'istituzione di sistemi di accesso telematici.

Art. 23 **Norme aggiuntive**

Il presente regolamento integra i regolamenti comunali specifici di ogni servizio.

L'applicazione del Regolamento è comunque estesa a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla legge allo stesso ente locale, nelle quali la misura dell'agevolazione è commisurata ad una valutazione della situazione economica.

I responsabili dei servizi effettuano un monitoraggio trimestrale sull'applicazione del presente regolamento anche al fine di proporre eventuali modifiche.

TABELLA 1

CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

Parte I

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art. 2 si ottiene sommando:

a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta un'apposita circolare ministeriale;

b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di Euro 5164,57 (L.10.000.000). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Parte II – Definizione del patrimonio

Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51.645,69 (L.100.000.000). La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella.

Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a Euro 15.493,71 (L.30.000.000). Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella.

TABELLA 2

LA SCALA DI EQUIVALENZA

Maggiorazione di 0.35 per ogni ulteriore componente.

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Dichiarazione sostitutiva unica

valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate
o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità
(decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130)

Prestazioni sociali che si intendono richiedere:

Indicare (barrando la casella corrispondente) le prestazioni che i soggetti componenti il nucleo familiare intendono richiedere sulla base della presente dichiarazione

- Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori
- Assegno di maternità
- Asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia
- Mense scolastiche
- Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.)
- Agevolazioni per tasse universitarie
- Prestazioni del diritto allo studio universitario
- Servizi socio sanitari domiciliari
- Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc.
- Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas)
- Altre prestazioni economiche assistenziali
- Altro (specificare): _____
- Altro (specificare): _____

* * * * *

Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)

I dati personali acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva:

- devono essere forniti per determinare la situazione economica del nucleo familiare del richiedente una prestazione sociale agevolata, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni;
- sono raccolti dagli enti competenti (enti erogatori, comuni, centri di assistenza fiscale, sedi INPS) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni sociali agevolate;
- possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero delle finanze, alla Guardia di finanza e alle amministrazioni certificanti per i controlli previsti;
- sono trasmessi all'apposita banca dati dell'INPS per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente e per l'effettuazione dei controlli formali;
- sono messi a disposizione dell'ente erogatore da parte dell'INPS per consentire di procedere ad integrazioni e a variazioni, per effettuare controlli o per costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni sociali da esso erogate, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 13 della legge n. 675 del 1996).

L'ente al quale viene presentata la dichiarazione o l'attestazione, l'INPS e gli enti erogatori a cui sono trasmessi i dati delle dichiarazioni sono titolari del trattamento dei dati ciascuno per le rispettive competenze.

GUIDA RAPIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

La dichiarazione sostitutiva è composta dal presente *modello base*, che a pagina 3 raccoglie i dati generali relativi al nucleo familiare, e da tanti *fogli allegati* quanti sono i componenti il nucleo familiare. Questa guida rapida è da intendersi come una sintesi delle istruzioni per la compilazione: **per qualunque dubbio, vanno comunque consultate le istruzioni dettagliate.**

1. Composizione del nucleo familiare

Ai fini dell'ISEE, ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. Il nucleo familiare da dichiarare è quello che risulta alla data di presentazione della dichiarazione.

1.1 Il nucleo familiare: caso generale

Il nucleo familiare del dichiarante, da dichiarare nella tabella di pag. 3 del presente modello base, si compone, in via generale, dei seguenti soggetti:

- il dichiarante (codice tipo, già indicato, **D**);
- il coniuge del dichiarante (cod. tipo, da indicare, **C**);
- i figli minori del dichiarante e/o del coniuge, se con essi conviventi (cod. tipo, da indicare, **F**);
- le altre persone presenti nello stato di famiglia del dichiarante (consultare le istruzioni se si tratta di soggetti a carico ai fini IRPEF di altre persone non presenti nello stato di famiglia) (cod. tipo, da indicare, **P**);
- le persone non presenti nello stato di famiglia, ma a carico ai fini IRPEF del dichiarante o del coniuge o di altra persona presente nello stato di famiglia (consultare le istruzioni se si tratta di minori o di persone coniugate); dichiarare anche i figli minori conviventi con queste persone (cod. tipo, da indicare, **I**).

1.2 Il nucleo familiare: casi particolari

Nei seguenti casi particolari si consultino le istruzioni e l'appendice "A2. Regole per la composizione del nucleo familiare":

- il dichiarante è coniugato, ma il coniuge ha una diversa residenza;
- qualcuno tra i soggetti presenti nello stato di famiglia è coniugato, ma il coniuge ha una diversa residenza;
- il dichiarante non è coniugato ed è a carico ai fini IRPEF di persone non presenti nel suo stato di famiglia;
- il dichiarante non è componente di una famiglia anagrafica (ad esempio, è residente in un istituto di cura o in un istituto religioso o in caserma o in un istituto di detenzione);
- tra i soggetti elencati al punto 1.1 vi sono minori affidati a terzi con provvedimento del giudice;
- tra i soggetti elencati al punto 1.1 vi sono persone che hanno ricevuto minori in affidamento con provvedimento del giudice;
- tra le persone a carico ai fini IRPEF vi sono soggetti a carico di più persone.

2. La casa di abitazione del nucleo

La casa di abitazione del nucleo, da indicare nel quadro C del presente modello base, è, in via generale, quella in cui risiedono tutti i componenti del nucleo. Se i componenti risiedono in più abitazioni, è lasciata facoltà al dichiarante di indicare come casa di abitazione del nucleo una a scelta tra le abitazioni in cui risiede almeno un componente del nucleo.

- Se la casa di abitazione del nucleo è in locazione, nel quadro C deve essere indicato: l'intestatario del contratto di locazione (se più di uno, è sufficiente indicare un solo locatario a condizione che faccia parte del nucleo familiare del dichiarante); gli estremi di registrazione del contratto; il canone annuale della locazione come previsto dal contratto stesso.
- Se la casa è di proprietà, nel foglio allegato della dichiarazione riguardante il proprietario dell'immobile, quadro F6, la casa di abitazione del nucleo deve essere indicata con un segno X nella casella corrispondente all'immobile (si veda più avanti, in questa Guida rapida, il punto "4. La situazione patrimoniale"). In caso di più proprietari, la casa di abitazione va indicata con le modalità suddette nei fogli allegati relativi a ciascun proprietario.

3. La situazione reddituale

Nei fogli allegati della dichiarazione sostitutiva unica riguardanti i singoli componenti il nucleo familiare, la sezione relativa alla situazione reddituale (quadro F4) deve essere compilata per tutti i percettori di reddito. Il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF è quello indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (riga "Reddito complessivo"; ad esempio, riga RN1 del modello UNICO anno 2001), o quello indicato nell'ultima certificazione sostitutiva ricevuta (ad esempio, al punto n. 1 del CUD anno 2001) se non è stata presentata la dichiarazione.

Per gli imprenditori agricoli, consultare le istruzioni.

Se nell'anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva non è stato percepito alcun reddito, è possibile indicare tale assenza di reddito: in tal caso però sono previsti specifici controlli da parte dell'INPS e degli enti erogatori.

4. La situazione patrimoniale

Nei fogli allegati della dichiarazione sostitutiva unica riguardanti i singoli componenti il nucleo familiare, le sezioni relative alla situazione patrimoniale (quadri F5 e F6) devono essere compilate per tutti i soggetti in possesso di patrimonio mobiliare e immobiliare alla data del 31 dicembre precedente la data della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

- Il patrimonio mobiliare (quadro F5) dei singoli soggetti va indicato nella sua consistenza complessiva al 31 dicembre precedente: ad esempio, per i singoli soggetti in possesso di patrimonio mobiliare va fatta la somma del saldo in tale data del conto corrente, del conto titoli, del conto postale, ecc. (per una definizione di tutte le componenti del patrimonio mobiliare, si vedano le istruzioni).
- Il patrimonio immobiliare (quadro F6) va indicato in tutte le sue componenti, *immobile per immobile*, nella sua consistenza al 31 dicembre precedente. Ciascuna riga della tabella nel quadro F6 individua un singolo cespite, per il quale va indicato: se si tratta di fabbricato (codice F), terreno edificabile (cod. TE) o terreno agricolo (cod. TA); il comune in cui è situato l'immobile; qual è la quota posseduta dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato; il valore di tale quota ai fini ICI; il valore della quota capitale residua dell'eventuale mutuo contratto per quel singolo cespite; ed infine, se si tratta della casa di abitazione del nucleo, già individuata nel quadro C del modello base (in questo caso, contrassegnare l'immobile con un segno X nell'ultima casella della riga corrispondente). Il valore ICI dell'immobile va indicato anche se l'immobile è esente da tale imposta.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Io sottoscritt ..., consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato la tabella sulla composizione del nucleo familiare e i quadri A , B , C , D di pag. 3 del presente modello base e n. fogli allegati, relativi a ciascun componente il nucleo familiare, e che quanto in essi espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000; nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni; potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.

_____ (luogo) _____ (data) _____ (firma)

* * * * *

La presente dichiarazione è resa nell'interesse del soggetto che si trova in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge o, in sua assenza, dal figlio o, in mancanza di questo, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante (barrare la casella se ricorre il caso);

La presente dichiarazione è resa in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza legale (barrare la casella se ricorre il caso).

Se ricorre uno dei casi suddetti, ogni riferimento al "dichiarante", contenuto a pagina 3 del presente modello base e nei fogli allegati, è da intendersi come riferimento al soggetto impedito o incapace nell'interesse o per conto del quale è redatta la dichiarazione.

INDICARE I DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA CHE DICHIARA NELL'INTERESSE DEL SOGGETTO IMPEDITO O IN NOME E PER CONTO DEL SOGGETTO INCAPACE

Cognome _____ Nome _____

Comune o stato estero di nascita _____ prov. ____ Data di nascita _____

Comune di residenza _____ prov. ____ CAP _____

Indirizzo e n. civico _____ n. telefonico (facoltativo) _____

RISERVATO ALL'UFFICIO

ATTESTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA rilasciata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni

ATTESTAZIONE N. _____ DELL'ENTE _____

Io sottoscritto _____ addetto all'ufficio _____

attesto che:

è stata presentata, ai sensi delle vigenti disposizioni, la dichiarazione del ... Sig. ... _____

Attesto, altresì, che la dichiarazione è costituita del presente modello base, di cui sono stati compilati la tabella sulla composizione del nucleo familiare e i quadri A , B , C , D di pag. 3, e da n. ... fogli allegati.

_____ (luogo) _____ (data) _____ (timbro dell'ente e firma dell'addetto)

La presente dichiarazione ha validità di un anno dalla data su indicata, e può essere utilizzata nel periodo di validità da ciascun componente il nucleo familiare. Copia della dichiarazione è disponibile, per eventuali controlli, presso questo ufficio, e le informazioni in essa contenute sono trasmesse entro dieci giorni al sistema informativo dell'ISEE presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

QUADRO F1 – DATI ANAGRAFICI

Cognome Nome

Codice fiscale Sesso M F

Comune / stato estero di nascita prov.

La parte sottostante del presente quadro, relativa alla residenza e al codice USL del soggetto, deve essere obbligatoriamente compilata per il dichiarante; per gli altri componenti il nucleo familiare la compilazione è obbligatoria solo quando i dati sono diversi da quelli del dichiarante.

Indirizzo di residenza: via n° civico

comune prov. CAP

Codice azienda USL n°. telefono (facoltativo)

QUADRO F2 PARTECIPAZIONE ALLA DICHIARAZIONE

Barrare un'unica casella in coerenza con il codice tipo della tabella di pagina 3 del modello base.

- D - dichiarante
- C - coniuge
- F - figlio minore o minore affidato
- P - altra persona presente nello stato di famiglia
- N - coniuge e figli non presenti nello stato di famiglia
- I - soggetto a carico ai fini IRPEF
- R - responsabile del mantenimento del dichiarante

QUADRO F3 ATTIVITÀ DEL SOGGETTO

Compilare facoltativamente; la compilazione è consigliata nel caso in cui si richiedano prestazioni per le quali è obbligatorio indicare l'attività del soggetto. Barrare un'unica casella.

- Lavoratore dipendente
- Lavoratore in cassa integrazione straordinaria, o in mobilità, o impiegato in lavori socialmente utili
- Lavoratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- Lavoratore autonomo
- Libero professionista
- Imprenditore
- Disoccupato / in cerca di occupazione
- Pensionato
- Casalinga
- Studente
- Minore in età non scolare

QUADRO F4 – SITUAZIONE REDDITUALE DEL SOGGETTO

Arrotondare alle £ 1.000 superiori se le ultime tre cifre superano 500, a quelle inferiori in caso contrario (per 1.501, scrivere 2.000; per 1.500, scrivere 1.000). Per gli euro, arrotondare all'intero più vicino (per 1,51 scrivere 2; per 1,5 scrivere 1).

Reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF
(al netto dei redditi agrari dell'imprenditore agricolo)

Proventi agrari da dichiarazione IRAP
(per i soli imprenditori agricoli)

Anno di produzione del reddito

QUADRO F5 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: PATRIMONIO MOBILIARE DEL SOGGETTO

Indicare il patrimonio mobiliare complessivamente posseduto dal soggetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della presente dichiarazione sostitutiva. Arrotondare per difetto al milione di lire o ai suoi multipli (per 9.900.000, scrivere 9.000.000; per 900.000, scrivere 0); per gli euro arrotondare per difetto ai 500 euro o ai suoi multipli (per 5.900, scrivere 5.500; per 5.400, scrivere 5.000; per 490, scrivere 0).

Consistenza del patrimonio mobiliare

DATI SUI SOGGETTI CHE GESTISCONO IL PATRIMONIO MOBILIARE

Codice intermediario o gestore	Descrizione intermediario o gestore (indicare se Banca, Posta, SIM, Impresa di investimento comunitaria o extracomunitaria, ecc.)

QUADRO F6 - SITUAZIONE PATRIMONIALE: PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL SOGGETTO

Indicare il patrimonio immobiliare (un cespite per ogni riga della tabella sottostante) posseduto dal soggetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della presente dichiarazione sostitutiva. Arrotondare come per la situazione reddituale (Quadro F4).

TIPO DI PATRIMONIO (1)	SITUATO NEL COMUNE DI	QUOTA POSSEDUTA (percentuale)	VALORE AI FINI ICI (valore della quota posseduta dell'immobile, come definita ai fini ICI)	QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL MUTUO (valore della quota posseduta)	CASA DI ABITAZIONE (2)

(1) utilizzare i seguenti codici: **F**=fabbricati; **TE**=terreni edificabili; **TA**=terreni agricoli.

(2) contrassegnare con una X solo la casella relativa all'immobile dichiarato come casa di abitazione del nucleo familiare nel quadro C del modello base.

SOTTOSCRIZIONE DEL FOGLIO ALLEGATO

Io sottoscritt ..., consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato i quadri F1, F2, F3 , F4 , F5 , F6 del presente foglio allegato, parte integrante della dichiarazione sostitutiva unica, e che quanto in essi espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti ovvero è accertabile, per le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000.

_____ (luogo)

_____ (data)

_____ (firma del dichiarante)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE O PER L'ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ'

A cosa serve la dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva unica, descritta da queste istruzioni, serve a documentare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante quando si richiedono quelle che la legge chiama **prestazioni sociali agevolate**. Si tratta di prestazioni o servizi sociali o assistenziali la cui erogazione (ad esempio, la partecipazione al costo o l'accesso stesso alla prestazione) dipende dalla situazione economica del richiedente. La dichiarazione può essere utilizzata anche per l'accesso a condizioni agevolate ai **servizi di pubblica utilità** (telefono, luce, gas, ecc.), qualora sia così previsto dalle autorità e dalle amministrazioni pubbliche competenti.

Sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione, combinando i redditi, i patrimoni e le caratteristiche del nucleo familiare, vengono calcolati due indicatori – **l'indicatore della situazione economica (ISE)** e **l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)** – che permettono di valutare in maniera sintetica le condizioni economiche delle famiglie: l'ISE riguarda la situazione economica familiare nel suo complesso, mentre l'ISEE riconduce la situazione familiare ad un valore per i singoli componenti, in maniera che si possano fare confronti tra nuclei familiari diversi per numerosità ed altre caratteristiche.

La dichiarazione sostitutiva è detta **unica** perché si compila una sola volta l'anno e vale per tutti i componenti il nucleo familiare.

La presentazione della dichiarazione sostitutiva non è un adempimento necessario per tutti gli utenti dei servizi sociali. La dichiarazione è necessaria solo quando il cittadino intende richiedere una prestazione sociale agevolata, cioè solo quando, come già detto, la modalità di erogazione della prestazione che si intende richiedere dipende dalla situazione economica del richiedente. A questo proposito, è utile ricordare che l'ISEE non si applica quando si tratta di ottenere le seguenti prestazioni: integrazione al minimo, maggiorazione sociale delle pensioni, assegno e pensione sociale, altre prestazioni previdenziali, pensione e assegno di invalidità civile, indennità di accompagnamento e assimilate. In ogni caso, però, tutte le volte che è necessaria la raccolta di informazioni economiche sui beneficiari di prestazioni sociali agevolate, questa deve avvenire utilizzando la dichiarazione sostitutiva descritta in queste istruzioni.

La dichiarazione sostitutiva è un atto importante, che il cittadino presenta assumendosi la responsabilità, anche penale, di quanto dichiara. Sarà compito dell'amministrazione controllare successivamente il contenuto della dichiarazione; intanto, la dichiarazione sostituisce in tutto e per tutto i certificati e la documentazione necessaria.

Per queste ragioni, la dichiarazione deve essere leggibile e completa e deve riguardare tutta la situazione economica del nucleo familiare. La dichiarazione è dunque un atto per la redazione del quale occorre mettere attenzione; ma offre il grande vantaggio di evitare di esibire molti documenti e certificati.

A chi si presenta e come si presenta la dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva unica **si presenta all'ente che fornisce la prestazione sociale agevolata**, o anche **al comune o ad un centro di assistenza fiscale o alla sede INPS** competente per territorio.

Il cittadino, ha perciò, tanti "sportelli" a cui si può rivolgere, per ottenere una **attestazione** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della sua trasmissione al **sistema informativo dell'ISEE** istituito presso l'INPS. L'**INPS** renderà disponibile al dichiarante, direttamente o tramite l'ente a cui è stata presentata la dichiarazione, una attestazione riportante i dati che sono stati acquisiti ed il calcolo dell'ISEE (si veda l'appendice a queste istruzioni "A1. Il calcolo dell'ISEE e l'attestazione dell'INPS"): tale attestazione potrà essere poi usata da qualunque componente il nucleo familiare per richiedere prestazioni sociali agevolate, nonché agevolazioni nell'accesso ai servizi di pubblica utilità. La dichiarazione ha validità di **un anno** a partire dall'attestazione della presentazione; in tale periodo, il sistema informativo terrà memoria del contenuto della dichiarazione in modo tale che tutti i componenti il nucleo familiare possano richiedere prestazioni sociali agevolate senza ripetere la dichiarazione più volte.

La dichiarazione può essere presentata in vari modi:

- consegnandola di persona all'addetto all'ufficio e sottoscrivendola in sua presenza;
- trasmettendola all'ufficio, completa della sottoscrizione e di una fotocopia del documento di riconoscimento;
- rendendo la dichiarazione direttamente all'addetto all'ufficio, se chi dichiara non sa o non può firmare;
- presentando la dichiarazione con la firma già autenticata ai sensi di legge (questa è solo una eventualità, per chi abbia provveduto di sua iniziativa alla autenticazione).

Quando si presenta la dichiarazione

E' possibile presentare la dichiarazione in qualunque momento dell'anno in occasione della richiesta di una prestazione sociale agevolata. E' utile ricordare, però, che se la dichiarazione sostitutiva non dovesse contenere i dati sulla situazione reddituale relativa all'anno solare precedente quello della presentazione della dichiarazione, può essere richiesto dagli enti erogatori un aggiornamento della dichiarazione stessa.

Il calcolo dell'ISEE

L'ISEE è calcolato sulla base dei redditi, dei patrimoni e della composizione del nucleo familiare (questi tre elementi si combinano secondo una formula che è descritta accuratamente nell'appendice a queste istruzioni alla voce "A1. Il calcolo dell'ISEE e l'attestazione dell'INPS").

In via generale, l'ISEE è identico per ciascun componente il nucleo familiare e per qualunque prestazione sociale agevolata richiesta. Tuttavia, poiché la legge consente agli enti erogatori qualche spazio di autonomia nella composizione del nucleo familiare, in alcuni casi particolari l'ISEE può differire rispetto a quello standard, senza che ciò comporti comunque alcun onere aggiuntivo per il cittadino. Infatti, l'ente che sceglie una diversa composizione del nucleo familiare può ricavare il nuovo nucleo solo "all'interno" di quello standard, in maniera tale che le informazioni necessarie al calcolo dell'ISEE siano già tutte comprese nella dichiarazione sostitutiva unica. L'unica eccezione a questo principio si ha per le prestazioni per il diritto allo studio universitario: in questo caso, il nucleo familiare dello studente universitario può essere integrato con quello di chi è considerato sostenere l'onere di mantenimento (normalmente, il nucleo familiare dei suoi genitori quando questi sono in un nucleo familiare distinto).

Per evitare dubbi di scrittura è bene compilare la dichiarazione in **carattere stampatello**.

Come è fatta la dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva unica è composta da un **modello base** e da un numero di **fogli allegati** pari al numero di componenti il nucleo familiare. Nella prima pagina del modello base vanno indicate le prestazioni che il dichiarante e ciascuno dei componenti il suo nucleo familiare intendono richiedere nel corso dell'anno di validità della dichiarazione: è sempre necessario indicare la prestazione per la quale è presentata la dichiarazione; possono però essere indicate anche altre prestazioni che si prevede di richiedere. Nella seconda pagina del modello base, è presente una "Guida rapida alla compilazione" che dovrebbe permettere di compilare la dichiarazione nelle situazioni più tipiche anche senza l'aiuto di queste istruzioni. Nella pagina 3 del modello base si raccolgono le informazioni di carattere generale relative all'intero nucleo familiare (ad esempio, la composizione del nucleo e la casa di abitazione). Lo spazio per la sottoscrizione della dichiarazione è a pagina 4, insieme all'attestazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, da compilarsi a cura dell'ufficio ricevente.

I fogli allegati sono relativi ciascuno ad ogni singolo componente il nucleo familiare: nella prima pagina di tali fogli sono raccolte le informazioni di carattere non economico (ad esempio, dati anagrafici e attività lavorativa) mentre sul retro vi sono le informazioni relative ai redditi prodotti e ai patrimoni posseduti dal soggetto descritto nel foglio allegato.

Nei casi di impedimento temporaneo o di incapacità di agire, si seguirà la disciplina generale di cui agli articoli 4 (*Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione*) e 5 (*Rappresentanza legale*) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; perciò, ad esempio, sarà il tutore a presentare la dichiarazione e a sottoscriverla (barrando l'apposita casella in calce alla sottoscrizione), mentre tutti i dati saranno quelli del "richiedente", cioè della persona per conto della quale la dichiarazione è resa.

Il modello base

1. La composizione del nucleo familiare

Ai fini dell'ISEE ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. Si deve fare riferimento alle persone che compongono il nucleo familiare del richiedente **alla data della dichiarazione**.

Nella tabella a pagina 3 del modello base devono essere indicati i dati (cognome, nome e data di nascita) dei componenti il nucleo familiare del dichiarante.

Di seguito sono spiegate le regole per identificare correttamente il nucleo familiare valevole per l'ISEE. E' utile anticipare che, salvo casi particolari successivamente specificati, i coniugi e i loro figli minori conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare e che a questi soggetti vanno aggiunte le altre persone presenti nello stato di famiglia e le persone a carico ai fini IRPEF. A titolo introduttivo, si consideri il seguente esempio, che rappresenta una tra le tante possibili situazioni-tipo: nello stato di famiglia di Mario sono presenti, oltre a Mario stesso, i suoi genitori anziani, la moglie di Mario e due figli non coniugati di Mario; un terzo figlio non coniugato vive da solo, ma è a carico ai fini IRPEF di Mario. Tutti questi soggetti fanno parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISEE e devono essere dichiarati, **chiunque di loro sia il dichiarante**.

Le regole da seguire per la dichiarazione del nucleo familiare sono le seguenti.

1.1 Il dichiarante

Nella tabella devono essere anzitutto indicati i dati del dichiarante. Accanto al nome del dichiarante, nella colonna Tipo, è già indicata la lettera D (che sta per *dichiarante*).

ATTENZIONE: se il dichiarante non è coniugato (o è legalmente separato) ed è a carico ai fini IRPEF di una o più persone che non risultano nel suo stesso stato di famiglia, il suo nucleo familiare sarà quello di una di queste persone, considerata

responsabile del suo mantenimento secondo le regole del successivo punto 1.8. Il responsabile del mantenimento è indicato con il codice Tipo R.

Esempio: Mario Rossi è il dichiarante, non è coniugato e risiede con due suoi amici, ma è a carico IRPEF di suo padre Antonio Rossi. Mario farà parte del nucleo familiare ai fini ISEE di suo padre Antonio, e dovrà procedere indicando subito nella seconda riga della tabella Antonio Rossi; nella colonna Tipo, in corrispondenza di Antonio Rossi andrà indicata la lettera R; successivamente, Mario dovrà considerare la composizione del nucleo familiare di suo padre, indicando la moglie di Antonio, i figli minori, le altre persone che risultano nello stato di famiglia di Antonio, i coniugi di queste persone, i soggetti a carico ai fini IRPEF, ecc., secondo le regole indicate di seguito. In sostanza, egli dovrà dichiarare tutto il nucleo familiare ai fini ISEE di suo padre, a cui egli appartiene per il fatto di essere a suo carico ai fini IRPEF. Se ha qualche difficoltà, potrà rivolgersi all'ente erogatore o al comune o ad un centro di assistenza fiscale, esponendo la sua situazione familiare.

1.2 Il coniuge convivente

Se il dichiarante è coniugato e il coniuge risulta nello stesso stato di famiglia, nella riga successiva della tabella di pagina 3 devono essere indicati i dati del coniuge. Accanto al nome del coniuge, nella colonna Tipo, va indicata la lettera C (che sta, appunto, per *coniuge*). In sostanza, i coniugi che risultano nello stesso stato di famiglia fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare rilevante ai fini dell'ISEE, e questo anche se, per caso, uno dei due risulti a carico ai fini IRPEF di un'altra persona.

Esempio: due coniugi disoccupati risultano nello stesso stato di famiglia, ma entrambi sono a carico IRPEF dei propri genitori, che hanno un'altra residenza: i due coniugi saranno considerati componenti del nucleo familiare basato sul loro stato di famiglia, e non su quello dei rispettivi genitori.

1.3 Il coniuge con diversa residenza

Fa parte del nucleo familiare del dichiarante anche il coniuge che non risulta nel suo stesso stato di famiglia.

Non deve essere indicato il coniuge con diversa residenza solo quando si verifica uno dei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale da parte del giudice (articolo 711 del codice di procedura civile), o quando è stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità del matrimonio (articolo 126 del codice civile), oppure quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice (articolo 708 c. p. c.); non basta, cioè, che vi sia una separazione di fatto, ma è sempre necessaria l'esistenza di un provvedimento del giudice;
- b) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o sono stati adottati nei suoi confronti i provvedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile per condotta pregiudizievole al figlio;
- c) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni (riportato in appendice alla voce "A4. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio"), ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
- d) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.

Se non sussiste nessuno dei suddetti casi, il coniuge non residente con il dichiarante va sempre indicato nella dichiarazione.

In sostanza, la situazione di questi coniugi è identica a quella dei coniugi conviventi; però, visto che risultano in due stati di famiglia diversi, si dovrà precisare quale di questi due stati di famiglia bisogna prendere a riferimento, per stabilire quali altre persone fanno parte del nucleo familiare ai fini dell'ISEE. La scelta dello stato di famiglia da prendere in considerazione è lasciata all'accordo tra i coniugi, che individueranno tra le due quella che è considerata da entrambi la residenza familiare. La scelta sullo stato di famiglia di riferimento deve essere indicata barrando la casella corrispondente nel quadro A, posto sotto la tabella a pagina 3. Una volta effettuata questa scelta, essa varrà per tutto l'anno di validità della dichiarazione.

Come nel caso dei coniugi conviventi, non è rilevante che uno dei due o che entrambi i coniugi siano a carico ai fini IRPEF di altre persone.

ATTENZIONE: se uno dei coniugi è in una *convivenza* anagrafica (cioè ha la residenza in un istituto di cura o in una caserma, o in un istituto di detenzione: vedi il successivo punto 1.9) occorre necessariamente prendere in considerazione lo stato di famiglia dell'altro coniuge.

Accanto al nome del coniuge con diversa residenza, nella colonna Tipo, va indicata la lettera C (che sta per *coniuge*).

1.4 Le regole sulle altre persone coniugate

Le stesse regole sul coniuge del dichiarante (punti 1.2 e 1.3) si applicano sempre anche agli altri soggetti coniugati che, secondo le regole descritte di seguito, potrebbero essere considerati parte del nucleo familiare del dichiarante ai fini dell'ISEE. Ciò vale anche per minorenni coniugati, o per soggetti coniugati che sono a carico ai fini IRPEF di altre persone; se i due coniugi devono essere considerati componenti lo stesso nucleo familiare, occorre che il dichiarante acquisisca la volontà comune dei coniugi su quale stato di famiglia essi vogliono prendere a riferimento. Una volta effettuata questa scelta, essa varrà per tutto l'anno di validità della dichiarazione.

Esempio: Mario Rossi, dichiarante, è residente con sua figlia Rosaria; Rosaria è sposata con Stefano, che risiede in un'altra abitazione con sua madre. Rosaria e Stefano, in quanto coniugi, devono essere considerati nello stesso nucleo familiare. Mario dovrà verificare se Rosaria e Stefano hanno scelto come residenza familiare quella di Rosaria (e di Mario) o quella di Stefano (e di sua madre): nel primo caso, il nucleo familiare di Mario sarà composto da Mario stesso, Rosaria e Stefano; nel secondo caso, sarà composto dal solo Mario (poiché in questo caso Rosaria e Stefano, per tutto il periodo di validità della dichiarazione, saranno nel nucleo familiare della mamma di Stefano).

1.5 I figli minori e i minori affidati

Se il dichiarante o il coniuge hanno dei figli minori di anni 18, conviventi con almeno uno di loro, i dati di tali figli devono essere indicati nelle righe immediatamente successive della tabella di pagina 3. **Questa è una regola generale:** i figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare a cui appartiene il genitore stesso.

Per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva.

Vanno indicati anche i minori in affidamento preadottivo o temporaneo, affidati al dichiarante o al coniuge con provvedimento del giudice. Non fanno invece parte del nucleo familiare, e non devono essere indicati, i figli minori affidati a terzi con provvedimento del giudice: tali minori fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono stati affidati.

Accanto al nome dei figli minori o dei minori affidati, nella colonna Tipo, va indicata la lettera F (che sta per *figli* minori o minori affidati).

Per il figlio minore coniugato (caso possibile per i minori di anni 18 che abbiano compiuto i 16 anni) si applicano le regole dei coniugi, secondo quanto ricordato al punto 1.4.

1.6 Altre persone presenti nello stato di famiglia

Se nello stato di famiglia del dichiarante, o nello stato di famiglia del suo coniuge se è stato scelto quest'ultimo come riferimento, vi sono altre persone rispetto a quelle già elencate, i dati di tutte queste persone vanno indicati di seguito nella tabella di pagina 3. Indicare anche i minori in affidamento preadottivo o temporaneo, affidati a queste persone con provvedimento del giudice. Non fanno parte del nucleo familiare ai fini dell'ISEE, e non devono essere indicati:

- a) i minori affidati a terzi con provvedimento del giudice: tali minori, come si è detto al punto 1.5, fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono stati affidati;
- b) le persone a carico ai fini IRPEF solo di soggetti non presenti nel medesimo stato di famiglia: tali persone fanno parte del nucleo familiare di uno dei soggetti di cui sono a carico (vedi punto 1.8).

Esempio: Raffaele, il dichiarante, e Susanna, sua moglie, hanno diversa residenza; Susanna vive insieme ai suoi due figli minori di anni 18 e ai suoi genitori. Raffaele e Susanna hanno scelto di comune accordo che lo stato di famiglia di riferimento (corrispondente alla residenza della famiglia) è quello di Susanna. Il nucleo familiare ai fini ISEE sarà composto oltre che da Raffaele, Susanna e i suoi figli, anche dai genitori di Susanna, in quanto persone presenti nello stato di famiglia di riferimento.

Accanto al nome delle altre persone presenti nello stato di famiglia, nella colonna Tipo, va indicata la lettera P (che sta per altre *persone*).

1.7 I coniugi delle altre persone presenti nello stato di famiglia

Per i soggetti coniugati, nel caso in cui il coniuge non sia presente nello stato di famiglia preso a riferimento, si applicano le regole dei coniugi, secondo quanto ricordato al punto 1.4.

Perciò: fa parte del nucleo familiare, e deve essere indicato di seguito nella tabella di pagina 3, anche il coniuge non residente con una delle persone già elencate, se entrambi hanno stabilito di prendere a riferimento lo stato di famiglia del dichiarante. La volontà comune dei coniugi è acquisita dal dichiarante. Ovviamente, secondo la regola generale dei figli minorenni, fanno parte dello stesso nucleo familiare e devono essere di seguito indicati anche i figli minori che risultano nello stato di famiglia di questo coniuge e i minori a lui affidati dal giudice. Non deve essere invece indicato il figlio minore affidato a terzi con provvedimento del giudice.

Accanto al nome di questi coniugi o dei figli minori o minori affidati, nella colonna Tipo, va indicata la lettera N (che sta per coniuge e figli minori *non residenti* con le altre persone presenti nello stato di famiglia).

1.8 Le persone a carico ai fini IRPEF

I soggetti a carico a fini IRPEF normalmente sono già presenti nello stato di famiglia del dichiarante, e quindi fanno parte del suo nucleo familiare.

In alcuni casi, però, i soggetti a carico ai fini IRPEF potrebbero non essere presenti nello stato di famiglia del dichiarante. Infatti, sono considerati a carico a fini IRPEF anche i soggetti che non sono conviventi e che hanno redditi non superiori ad una certa soglia (lire 5.500.000 per il 2000), quando o sono figli della persona di cui sono a carico o ricevono da questa assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. In ogni dichiarazione dei redditi questi soggetti sono specificamente indicati nelle istruzioni, come è indicato anche il limite di reddito per essere considerati a carico: occorrerà, pertanto, verificare questi elementi anno per anno, in relazione alle norme applicabili.

Se vi sono soggetti a carico ai fini IRPEF di alcuna delle persone precedentemente dichiarate, i dati di tali soggetti devono essere indicati di seguito nella tabella di pagina 3, a meno che questo non sia già stato fatto (coniuge, figli, altre persone, coniugi e figli di queste ultime). Fanno parte dello stesso nucleo familiare, e devono essere dichiarati, anche i figli minori che convivono con questi soggetti, se non sono stati affidati a terzi dal giudice, e i minori a loro affidati con provvedimento del giudice.

Se una persona è a carico ai fini IRPEF di più soggetti, farà parte del nucleo familiare del soggetto di cui risulta convivente.

Esempio: Gabriele non è coniugato e risulta nello stato di famiglia di Antonio, di cui è anche a carico ai fini IRPEF; Gabriele è, tuttavia, anche a carico ai fini IRPEF di Giovanni, che non è convivente; in questo caso, Gabriele farà parte solo del nucleo familiare di Antonio.

Se però ci si trova di fronte al caso, del tutto eccezionale, di una persona che è a carico ai fini IRPEF di più soggetti e non convive con alcuno di essi (esempio: Gabriele vive da solo ed è a carico di due soggetti tra di loro non conviventi), allora bisognerà fare attenzione: questa persona farà parte del nucleo familiare del soggetto che è tenuto agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e nell'ordine ivi stabilito, cioè:

- a) il coniuge;
- b) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- c) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- d) i generi e le nuore;
- e) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Il soggetto a carico ai fini IRPEF, in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente del nucleo familiare della persona tenuta agli alimenti in misura maggiore.

Accanto al nome dei soggetti a carico ai fini IRPEF, nella colonna Tipo, va indicata la lettera I (che sta per soggetti a carico *IRPEF*).

Secondo le regole già ricordate, non fanno invece parte del nucleo, e non devono essere indicati, anche se a carico ai fini IRPEF:

- a) i soggetti non presenti nello stato di famiglia del dichiarante che siano coniugati: per tali soggetti si applicano le regole dei coniugi, richiamate al punto 1.4; essi, infatti, fanno parte del nucleo familiare del coniuge;
- b) i minori che convivono con altro genitore non a carico ai fini IRPEF;
- c) i minori affidati a terzi con provvedimento del giudice.

- 1.9 I soggetti in convivenza anagrafica La “convivenza anagrafica” è diversa dalla famiglia anagrafica, ed è disciplinata dall’articolo 5 del DPR n. 223 del 1989. Sono in convivenza anagrafica i soggetti che risiedono stabilmente in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme o in istituti di detenzione.
- Questi soggetti sono considerati nucleo familiare a sé stante, a meno che siano coniugati (in questo caso fanno parte del nucleo familiare del coniuge, secondo le regole del punto 1.4) o siano a carico ai fini IRPEF di altre persone (in questo caso fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico, secondo le regole del punto 1.8).
- Se nella stessa convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare. *Ad esempio:* Maria si trova in un istituto assistenziale con il suo bambino ed entrambi hanno qui la loro residenza; il nucleo familiare di Maria è composto da lei e dal suo bambino.
- 1.10 Riassunto delle regole sul nucleo familiare Le regole fin qui descritte sono indicate all’articolo 1-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, riportato nell’appendice alla voce “A2. Regole per la composizione del nucleo familiare”.
- 2. Lo stato di famiglia di riferimento in caso di coniuge non convivente** **IL QUADRO A** va compilato solo dal dichiarante coniugato, il cui coniuge ha una diversa residenza. Come si è detto al punto 1.3, in questo caso i coniugi scelgono di comune accordo quale deve essere lo stato di famiglia di riferimento per la composizione del nucleo familiare. Lo stato di famiglia deve essere scelto in coerenza con quella che i coniugi considerano la **residenza della famiglia**: se questa coincide con la residenza del dichiarante, va barrata con una X la casella “**DEL DICHIARANTE**”; se invece coincide con quella del coniuge non dichiarante, va barrata la casella “**DEL CONIUGE**”.
- 3. Elementi per il calcolo più vantaggioso della situazione economica** **NEL QUADRO B** vengono richieste al dichiarante alcune informazioni necessarie per sapere se si ha diritto ad un calcolo più vantaggioso della situazione economica del nucleo familiare.
- 3.1 Persone con handicap e invalidi Nella prima riga del quadro B va dichiarato, barrando con una X la casella all’inizio della riga, se nel nucleo familiare vi sono persone che hanno un **handicap permanente riconosciuto o una invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa**; se questo caso non sussiste, la casella va lasciata in bianco. Vanno poi dichiarati negli spazi corrispondenti il **numero** di persone con handicap o invalidità presenti nel nucleo e l’ente che ha rilasciato la certificazione, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- Per soggetti con handicap permanente devono intendersi i soggetti che sono nelle condizioni previste dall’articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992 (“*Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume la connotazione di gravità*”). La situazione descritta deve essere stata accertata dall’unità sanitaria locale ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge.
- Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, tra gli invalidi con invalidità superiore al 66% vanno ricompresi i **mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°**.
- 3.2 Genitore e figli minori Nella seconda riga del quadro B va dichiarato, barrando con una X la casella all’inizio della riga, se nel nucleo familiare sono presenti dei **figli minori ed uno solo dei loro genitori**; se questo caso non sussiste, la casella va lasciata in bianco.
- Si ricorda che per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva.**
- 3.3 Attività di lavoro o di impresa Nella terza riga del quadro B va dichiarato, barrando con una X la casella all’inizio della riga, se nel nucleo familiare, **in presenza di figli minori ed entrambi i loro genitori**, questi ultimi abbiano svolto **attività di lavoro o di impresa** per almeno **sei mesi** nell’anno in cui sono stati prodotti i redditi dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica (si veda il punto 11.3 di queste istruzioni). La casella all’inizio della riga va barrata anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto **soltanto da un genitore e dai suoi figli minori** (non sono presenti, cioè, altri soggetti) e l’unico genitore abbia svolto **attività di lavoro o di impresa** nei termini suddetti. Negli altri casi lasciare la casella in bianco.

Si ricorda che, quando è possibile, i redditi dichiarati devono essere quelli relativi all'anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. In questo caso, è a tale anno che si deve fare riferimento nel considerare l'attività di lavoro o di impresa dei genitori. Nel caso non sia ancora possibile presentare la dichiarazione dei redditi o ricevere la certificazione sostitutiva relative ai redditi dell'anno solare precedente, si deve fare riferimento ai redditi e, quindi, all'attività di lavoro o di impresa di due anni prima.

Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), c-bis, g) e l), 49, commi 1 e 2, lettera c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, che si riportano nell'appendice alla voce "A3. Attività di lavoro o di impresa".

3.4 Situazioni diverse presenti nello stesso nucleo

Se nel nucleo familiare vi sono minori, figli di diversi genitori presenti nel nucleo stesso (es.: una madre e il suo bambino di 3 anni, che fanno parte dello stesso nucleo familiare nel quale è presente un altro minore di anni 18 con entrambi i genitori che lavorano), si potrà ottenere un calcolo più vantaggioso facendo riferimento ad entrambe le situazioni. Il dichiarante dovrà precisare, a richiesta dell'ente che riceve la dichiarazione o di sua iniziativa, anche aggiungendolo a margine del foglio, che la dichiarazione si riferisce a situazioni diverse effettivamente presenti nello stesso nucleo.

4. La casa di abitazione del nucleo familiare

NEL QUADRO C vengono richieste al dichiarante le informazioni relative alla **casa di abitazione del nucleo familiare**. Tale abitazione è quella in cui **risiedono tutti i componenti del nucleo**.

E' possibile che **non tutti** i componenti risiedano nella stessa abitazione: in tal caso, il dichiarante deve scegliere come abitazione del nucleo una tra le abitazioni in cui risieda almeno un componente del nucleo stesso.

Il valore dell'immobile, se di proprietà, o l'affitto pagato, se in locazione, verranno utilizzati, entro certi limiti (si veda l'appendice alla voce "A1. Il calcolo dell'ISEE e l'attestazione dell'INPS"), in riduzione dei patrimoni o dei redditi dichiarati nel calcolo della situazione economica.

4.1 Indirizzo

Dopo aver indicato l'indirizzo della casa di abitazione, deve essere indicato, barrando con una X la casella corrispondente, se l'abitazione è **"di proprietà"** o **"in locazione"**.

4.2 Abitazione in locazione

Se la casa di abitazione del nucleo è in locazione, devono essere indicati negli spazi corrispondenti:

- l'intestatario del contratto di locazione;
- gli estremi di registrazione del contratto di locazione;
- il canone annuale della locazione, come previsto dal contratto.

5. Dichiarazione in lire o euro

NEL QUADRO D il dichiarante deve indicare, barrando con una X la casella corrispondente, se la dichiarazione è compilata utilizzando come unità di misura le **lire** o gli **euro**. La dichiarazione deve essere compilata **integralmente** usando un'unica moneta come unità di misura.

6. La dichiarazione finale, la sottoscrizione

Il modello base della dichiarazione si conclude a pagina 4 con una formula solenne, con la quale l'interessato assume la responsabilità di quanto dichiarato e dichiara di essere a conoscenza dei controlli che potranno essere eseguiti. Occorrerà, inoltre, specificare quanti fogli allegati (contenenti la situazione economica dei singoli componenti il nucleo familiare) sono stati compilati.

Si dovrà, infine, indicare il luogo e la data della dichiarazione e sottoscriverla.

Nel caso in cui la dichiarazione è resa da un soggetto nell'interesse del richiedente impedito o in nome e per conto del richiedente incapace, si dovrà barrare la casella corrispondente e compilare i dati anagrafici di chi dichiara nell'interesse o in nome e per conto altrui.

7. L'attestazione della presentazione

Di seguito alla sottoscrizione della dichiarazione, nello spazio riservato all'ufficio ricevente, sarà effettuata l'attestazione della presentazione della dichiarazione stessa. L'ente ricevente, prima di effettuare l'attestazione, controllerà che la dichiarazione sia leggibile, completa e corretta dal punto di vista formale. La dichiarazione, completa dell'attestazione, sarà rilasciata all'interessato, dopo essere stata acquisita in copia agli atti.

I fogli allegati

I fogli allegati contengono le informazioni relative a ciascun componente il nucleo familiare: informazioni anagrafiche e generali, redditi e patrimoni. Ogni foglio deve riportare in alto alla prima pagina un numero progressivo e l'indicazione del dichiarante, che è la stessa persona per l'intera dichiarazione (cioè sia per il modello base che per tutti i fogli allegati). Ogni foglio allegato deve poi essere sottoscritto dal dichiarante stesso nello spazio corrispondente alla fine della seconda pagina. I fogli allegati fanno parte della dichiarazione sostitutiva a tutti gli effetti di legge. **Una dichiarazione sostitutiva presentata senza la compilazione di tutti i fogli allegati relativi a ciascun componente non potrà essere considerata valida e non potrà ricevere l'attestazione dell'ente a cui la dichiarazione è presentata.**

8. I dati anagrafici

NEL QUADRO F1 vanno indicati i dati anagrafici del soggetto a cui è intestato il foglio allegato. In ciascun foglio allegato devono essere indicati cognome (se donna coniugata, il cognome da nubile), nome, sesso, codice fiscale, comune di nascita (se nato all'estero, indicare solo lo stato estero di nascita) della persona a cui è intestato il foglio allegato. La residenza e il codice dell'azienda USL possono essere indicati, invece, solo nel foglio allegato intestato al dichiarante, sempre che siano identici a quelli del dichiarante.

9. La partecipazione alla dichiarazione

NEL QUADRO F2 va indicato, barrando con una X la casella corrispondente, il tipo di partecipazione alla dichiarazione del soggetto a cui è intestato il foglio allegato, se si tratta cioè del dichiarante, del coniuge, del figlio minore convivente, ecc. Si ricordi che il codice tipo è già stato indicato nella tabella a pagina 3 del modello base.

10. L'attività del soggetto

NEL QUADRO F3 si può indicare l'attività del soggetto a cui è intestato il foglio allegato, barrando con una X la casella corrispondente (lavoratore dipendente, autonomo, casalinga, ecc.). L'indicazione, seppure non obbligatoria, è consigliata, perché spesso, per l'erogazione delle prestazioni sociali, questo dato viene richiesto. Va barrata una sola casella.

11. La situazione reddituale

IL QUADRO F4 contiene i dati relativi ai redditi percepiti dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato.

11.1 Il reddito complessivo

Nella prima riga dovrà essere dichiarato il reddito complessivo del soggetto. Tale reddito è costituito dai seguenti elementi:

- il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF (imposta sui redditi delle persone fisiche) (rigo "Reddito complessivo"; ad esempio, rigo RN1 del modello UNICO 2001 se è stato presentato tale modello), in relazione al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (ad esempio, punto n.1 del CUD 2001). Si precisa che il reddito complessivo da dichiarazione:
 - deve comprendere l'eventuale quota di reddito d'impresa per la quale si è fruito dell'agevolazione cd. D.I.T. (Dual Income Tax);
 - deve, invece, essere considerato al netto degli eventuali redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile, svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

Si ricorda che il reddito dichiarato deve essere, quando possibile, quello relativo all'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (quindi quello presente nella dichiarazione dei redditi o nella certificazione sostitutiva dello stesso anno della dichiarazione sostitutiva unica). Quando ciò non è possibile, perché la prestazione sociale agevolata deve essere richiesta in un periodo dell'anno in cui non si può ancora presentare la dichiarazione dei redditi o ricevere la certificazione sostitutiva, bisognerà dichiarare il reddito relativo a due anni prima della presentazione della dichiarazione sostitutiva (quindi quello presente nella dichiarazione dei redditi o nella certificazione sostitutiva dell'anno precedente).

Esempio: se si presenta la dichiarazione sostitutiva nel luglio 2001, questa deve contenere i redditi prodotti nel 2000 e presenti, ad esempio, nel modello UNICO 2001 o nel CUD 2001. Se invece la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata entro febbraio 2001, non essendo ancora possibile dichiarare i redditi dell'anno precedente, vanno considerati i redditi prodotti nel 1999 e presenti nel modello UNICO 2000 o nel CUD 2000.

Nel caso in cui il soggetto a cui è intestato il foglio allegato non abbia percepito alcun reddito nell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, è possibile dichiarare l'assenza di reddito: vi saranno opportuni controlli per verificare che

non venga presentata successivamente una dichiarazione dei redditi o ricevuta una certificazione sostitutiva.

Non devono essere dichiarati i redditi esenti ai fini IRPEF (così, ad esempio, le somme di cui i soggetti beneficiano per finalità assistenziali o risarcitorie).

Il valore dei redditi deve essere **arrotondato** alle 1.000 lire superiori se le ultime tre cifre superano le 500 lire, a quelle inferiori in caso contrario. *Ad esempio:* se il valore è 1.501, scrivere 2.000; se è 1.500, scrivere 1.000. Se la dichiarazione è compilata in euro, l'arrotondamento va fatto all'intero più vicino. *Ad esempio:* se il valore è 1,51 scrivere 2; se è 1,5 scrivere 1.

11.2 I redditi agrari

Nella seconda riga del quadro F4 dovranno essere dichiarati i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, nell'ultima dichiarazione prodotta, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.

In caso di attività svolta in forma associata, sarà indicato il valore rapportato alla quota di partecipazione nella società.

11.3 L'anno di produzione del reddito

Nella terza riga del quadro F4 va indicato l'anno di produzione di reddito. E' questo l'anno a cui si deve fare riferimento nel considerare l'attività di lavoro o di impresa di cui al quadro B del modello base della dichiarazione sostitutiva.

12. Il patrimonio mobiliare

IL QUADRO F5 contiene i dati relativi al patrimonio mobiliare posseduto dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato. Va indicato il **valore complessivo del patrimonio mobiliare posseduto dal soggetto esattamente alla data del 31 dicembre** dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva. Ne consegue, pertanto, che:

- non dovranno essere considerati i beni posseduti solo successivamente;
- dovranno comunque essere considerati i beni posseduti al 31 dicembre, anche se non più posseduti alla data della dichiarazione.

Il patrimonio mobiliare (come si dirà di seguito al paragrafo 12.1) è costituito dai depositi bancari, da quelli postali, dai BOT e dagli altri titoli di Stato, dal denaro affidato a società di investimento o di risparmio, da quote di partecipazione azionaria, ecc.

Il valore complessivo deve essere approssimato per difetto al milione di lire o ai suoi multipli (esempio: per lire 9.900.000 indicare 9.000.000); in caso di dichiarazione compilata in euro, l'approssimazione deve essere effettuata per difetto ai 500 euro o ai suoi al multipli (esempio: per 2.950 euro, indicare 2.500 euro; per 3.400 indicare 3000).

Se al 31 dicembre non dovesse sussistere un patrimonio mobiliare posseduto dal soggetto, dovrà essere indicato nello spazio corrispondente il valore 0 (zero).

12.1 Le componenti del patrimonio mobiliare

Quali sono le componenti del patrimonio mobiliare e a quale data va riferito il loro **valore** è specificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, e cioè:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni

- patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
 - g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
 - h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

12.2 I dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare

Nel quadro F5 è presente una tabella in cui devono essere indicati i dati relativi a chi gestisce il patrimonio mobiliare, cioè i dati del cosiddetto "intermediario" e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione. Non devono quindi essere indicati i valori di ciascun cespite del patrimonio mobiliare.

Nella prima colonna va indicato il codice di identificazione dell'intermediario o del gestore del patrimonio mobiliare; ad esempio, se si tratta di un deposito bancario, andrà indicato il codice ABI.

Nella seconda colonna va indicata la tipologia dell'intermediario; ad esempio, se l'intermediario è una banca, basterà scrivere BANCA, senza precisare di quale banca o agenzia si tratti. Si può indicare: SIM, se l'intermediario è una società di investimento mobiliare; SGR, se l'intermediario è una società di gestione del risparmio. Il codice identificativo (o comunque i numeri identificativi del soggetto gestore che compaiono in albi, elenchi, ecc.) va richiesto al gestore stesso. **Nel caso in cui il codice non sia definito, occorre precisare, per esteso, la denominazione dell'intermediario o del gestore.**

La dichiarazione dei dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare deve sempre essere effettuata quando sussiste detto patrimonio.

13. Il patrimonio immobiliare

IL QUADRO F6 contiene i dati relativi al patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato. Va indicato il **valore dei singoli cespiti costituenti il patrimonio immobiliare**, a differenza che nel caso del patrimonio mobiliare di cui si indicava il valore complessivo. Come per il patrimonio mobiliare, invece, va indicato il valore **posseduto dal soggetto esattamente alla data del 31 dicembre** dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, e ciò indipendentemente dal periodo di possesso del bene. Ne consegue, pertanto, che:

- non dovranno essere considerati i beni posseduti solo successivamente;
- dovranno comunque essere considerati i beni posseduti al 31 dicembre, anche se non più posseduti alla data della dichiarazione.

Nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la cd. "nuda proprietà".

Se al 31 dicembre non dovesse sussistere un patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto, il quadro F6 non deve essere compilato.

Il quadro F6 è costituito da una tabella, le cui righe identificano i singoli cespiti che costituiscono il patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato.

Nella prima colonna, andrà indicato il **tipo** di patrimonio di cui si tratta (se fabbricato, si dovrà scrivere **F**, se terreno edificabile **TE**, se terreno agricolo **TA**).

Nella seconda colonna andrà indicato il comune in cui è situato il bene immobile.

Nella terza colonna si dovrà scrivere, in percentuale, la **quota** posseduta dal soggetto titolare (se l'immobile è tutto in suo possesso, si dovrà scrivere 100%; se lo è solo la metà,

si dovrà scrivere 50%, e via di seguito).

Nella quarta colonna si dovrà indicare **il valore dell'immobile come definito ai fini dell'ICI** (Imposta comunale sugli immobili). Tale valore va dichiarato anche quando l'immobile è esente ai fini della stessa ICI.

ATTENZIONE: se il titolare possiede solo una quota dell'immobile (sarà stato indicato nella terza colonna della tabella), il dichiarante dovrà indicare solo la parte di spettanza del valore ai fini ICI (indicherà tutto il valore ai fini ICI se l'immobile è tutto in possesso del titolare; indicherà la metà del valore ICI se l'immobile è per il 50% in suo possesso, ecc.).

Nella quinta colonna occorrerà indicare per ciascun immobile il **capitale residuo del mutuo**, contratto per l'acquisto o la costruzione del bene, che resta da pagare per il bene medesimo; questo valore, infatti, sarà detratto in sede di calcolo dal valore ai fini ICI (indicare, anche in questo caso, tutto il valore del capitale residuo del mutuo se il bene è tutto in possesso del titolare; metà valore del capitale residuo del mutuo se il bene è solo per il 50% in suo possesso, ecc.).

Come per la situazione reddituale, il valore ai fini ICI e quello del capitale residuo del mutuo devono essere **arrotondati** alle 1.000 lire superiori se le ultime tre cifre superano le 500 lire, a quelle inferiori in caso contrario. *Ad esempio:* se il valore è 1.501, scrivere 2.000; se è 1.500, scrivere 1.000. Se la dichiarazione è compilata in euro, l'arrotondamento va fatto all'intero più vicino. *Ad esempio:* se il valore è 1,51 scrivere 2; se è 1,5 scrivere 1.

Nell'ultima colonna va contrassegnato con una X **il solo bene immobile che è stato indicato nel modello base come casa di abitazione del nucleo, sempre che sia stata indicata una abitazione di proprietà e non in locazione**. Se la casa di abitazione è di proprietà di più soggetti appartenenti al nucleo familiare, lo stesso immobile andrà contrassegnato su ciascun foglio allegato relativo ai proprietari. *Ad esempio:* se i coniugi Daniela e Luigi sono proprietari, ognuno con una quota del 50 %, della casa di abitazione del nucleo da essi costituito, l'immobile andrà contrassegnato con una X sia sul foglio allegato relativo a Daniela sia su quello relativo a Luigi.

APPENDICE

A1. Il calcolo dell'ISEE e l'attestazione dell'INPS

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato dall'INPS che lo renderà disponibile al dichiarante una volta presentata la dichiarazione sostitutiva. Per calcolare l'ISEE, procedere come segue:

1. Sommare tutti i redditi dichiarati nel quadro F4 di ogni foglio allegato;
2. Sommare tutte le consistenze del patrimonio mobiliare dichiarate nel quadro F5 di ogni foglio allegato;
3. Moltiplicare la somma di cui al punto 2 per il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro; per le dichiarazioni sostitutive presentate nel 2001, detto rendimento è pari al 5,57¹;
4. Sommare il valore di cui al punto 1 (somma dei redditi) e il valore di cui al punto 3 (rendimento del patrimonio mobiliare);
5. Sottrarre al valore di cui al punto 4 il canone annuale di locazione dichiarato nel quadro C del modello base (a meno che la casa di abitazione del nucleo non sia di proprietà). Sottrarre al valore di cui al punto 4 solo 10 milioni di lire se il canone è superiore a tale cifra. Il risultato così ottenuto è detto indicatore della situazione reddituale (ISR); se il risultato è negativo, considerarlo pari a 0 (zero);
6. Per ogni riga della tabella nel quadro F6, sottrarre al valore ai fini ICI (quarta colonna), l'eventuale capitale residuo del mutuo (quinta colonna), a meno che non si tratti della casa di abitazione del nucleo (indicata con una X nell'ultima colonna); se il risultato di ogni operazione per ciascuna riga è negativo, considerarlo pari a 0 (zero); sommare i valori così ottenuti per tutte le righe e sommare il risultato per ogni foglio allegato;
7. Se il valore della casa di abitazione è inferiore a 100 milioni, non va considerato nel patrimonio immobiliare; se invece è superiore a 100 milioni, sommare al valore ottenuto al punto 6 la differenza tra il valore ai fini ICI dell'abitazione e 100 milioni, o la differenza tra il valore ai fini ICI dell'abitazione e il capitale residuo del mutuo se superiore a 100 milioni (in quest'ultimo caso, se il risultato è negativo, considerarlo pari a zero);
8. Sottrarre 30 milioni al valore di cui al punto 2 (patrimonio mobiliare); se il risultato è negativo, considerarlo pari a 0 (zero);
9. Sommare il valore di cui al punto 7 (patrimonio immobiliare) e il valore di cui al punto 8; si ottiene così il cosiddetto indicatore della situazione patrimoniale (ISP); moltiplicare l'ISP per 0,2;
10. Sommare l'ISR di cui al punto 5 con il valore di cui al punto 9; si ottiene così l'indicatore della situazione economica (ISE);
11. Per ottenere l'ISEE, dividere l'ISE di cui al punto 10 per il valore del parametro desunto dalla scala di equivalenza, riportata di seguito, sulla base del numero di componenti il nucleo familiare e della presenza di particolari condizioni che rendono il calcolo più vantaggioso:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche a nuclei familiari composti **esclusivamente** da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti.

L'INPS, ricevuti i dati della dichiarazione sostitutiva unica, effettuerà il calcolo dell'ISE e dell'ISEE, secondo la procedura sopra indicata e renderà disponibile detti indicatori agli enti erogatori, nonché al dichiarante, anche al fine dell'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, esplicitando le seguenti informazioni:

- Nucleo familiare del dichiarante (cognome, nome e codice fiscale del dichiarante e degli altri componenti il nucleo familiare)
- Indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo standard, con descrizione della modalità utilizzata per il calcolo

¹ Si veda il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2001, serie generale n. 41.

- Valore della scala di equivalenza applicato
- Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun soggetto
- Attestazione che detti elementi derivano dai dati della dichiarazione sostitutiva unica e sono stati elaborati sulla base dei dati trasmessi (indicare la data di trasmissione) dall'ente (indicare l'ente) presso il quale la dichiarazione è stata presentata
- Data dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva unica e data di scadenza della dichiarazione stessa

A2. Regole per la composizione del nucleo familiare

Si riporta l'articolo 1-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni:

“Art. 1-bis

Composizione del nucleo familiare

1. *Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.*
2. *I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:*
 - a) *della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;*
 - b) *se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.*
3. *I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.*
4. *I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:*
 - a) *quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;*
 - b) *quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c. p. c.;*
 - c) *quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;*
 - d) *quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
 - e) *quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.*
5. *Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.*
6. *Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.*
7. *Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo.”*

A3. Attività di lavoro o di impresa

Si riportano gli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), c-bis), g) e l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni:

Art. 46. – Redditi di lavoro dipendente

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Art. 47. – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

...

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente; (*)

(*) vedasi nota all'articolo 49

...

g) le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

...

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Art. 49. – Redditi di lavoro autonomo

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) [i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;] (**)

b) ...

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

(**) l'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha abrogato questa lettera, riportandone il contenuto sostanziale nell'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del DPR n. 917 del 1989, disposizione che pertanto deve ritenersi applicabile a questa tipologia di redditi.

Art. 51.- Redditi di impresa

1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per l'esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'articolo 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile;

b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

- c) *i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice;*
3. *Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.*

A4. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Si riporta l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898:

"Art. 3. - 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

- a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;*
- b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;*
- c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;*
- d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.*

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

2) nei casi in cui:

- a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;*
- b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.*

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;

- c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;*
- d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiara non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;*
- e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;*
- f) il matrimonio non è stato consumato;*
- g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.*